

Opuscolo informativo

Costituzione in pegno

In linea di massima esistono due forme di costituzione in pegno combinabili fra loro. Con la costituzione in pegno, il capitale di previdenza resta bloccato sul conto della Cassa pensione e funge da garanzia per il creditore ipotecario. Quest'ultimo garantisce il pegno concedendo un prestito fino a concorrenza dell'importo della costituzione in pegno e su cui l'assicurato paga gli interessi.

Le due opzioni disponibili sono:

- **Costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni previdenziali (vecchiaia, invalidità, decesso)**

L'assicurato può costituire in pegno le prestazioni in rendita o capitale esigibili al pensionamento, in caso d'invalidità oppure al decesso. Il creditore pignoratorio si espone in questi casi al rischio di garantire prestazioni di fatto non ancora erogate, per cui acquisisce i diritti alle prestazioni in rendita o capitale costituite in pegno dall'assicurato. La realizzazione del pegno, tuttavia, è possibile soltanto al momento dell'esigibilità delle prestazioni previdenziali. Se, per esempio, la rendita di vecchiaia può essere versata solo alla data del pensionamento, il creditore pignoratorio potrà realizzarla soltanto a partire da quella data.

- **Costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio**

Invece di essere prelevata anticipatamente, la prestazione di libero passaggio può anche essere costituita in pegno. In caso di realizzazione del pegno, subentrano le stesse conseguenze del prelievo anticipato e la persona assicurata deve cedere i diritti alla prestazione di libero passaggio costituita in pegno. Contrariamente alla costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni previdenziali, in questo caso il creditore pignoratorio non si assume alcun rischio. La realizzazione del pegno, infatti, è garantita a tutti gli effetti.

Per avere informazioni particolareggiate è consigliabile rivolgersi al proprio creditore

Effetti

Finché il pegno non viene realizzato, la sua costituzione non incide minimamente sulle prestazioni di previdenza, in quanto esse restano assicurate dalla Cassa pensione a condizioni invariate.

In caso di realizzazione del pegno, invece, subentrano le conseguenze del prelievo anticipato.

Vantaggi e svantaggi della costituzione in pegno

Vantaggi

- Nessuna riduzione delle prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso (tranne in caso di realizzazione del pegno)
- Maggiori oneri ipotecari da detrarre dal reddito imponibile
- A seconda del creditore, tasso d'interesse ipotecario minore
- Venendo meno il versamento, non vi sono effetti sul piano fiscale (tranne in caso di realizzazione del pegno)

Svantaggi

- Nessun apporto di mezzi propri e quindi nessuna riduzione dell'onere ipotecario

Aspetti fiscali

La somma costituita in pegno non figura nel reddito imponibile, lo sarà solo in caso di eventuale realizzazione e versamento dei fondi della Cassa pensione.

Consenso del creditore pignoratizio

Con la costituzione in pegno, i diritti alle prestazioni previdenziali o una parte del capitale di vecchiaia a risparmio restano bloccati a favore del creditore ipotecario fungendo da ulteriore garanzia.

La Cassa pensione, di conseguenza, richiede il consenso scritto del creditore pignoratizio nei seguenti casi:

- uscita dalla Cassa pensione e domanda di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
- divorzio e trasferimento di una parte del capitale di vecchiaia a risparmio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato o dell'ex convivente in unione registrata
- esigibilità delle prestazioni della Cassa pensione in caso di pensionamento, invalidità o decesso.

Procedure da seguire

Suggeriamo agli assicurati che intendono costituire in pegno il capitale di vecchiaia a risparmio di prendere contatto con il proprio creditore.

Se viene stipulato un contratto di pegno con il creditore pignoratizio, la Cassa pensione richiede una sua comunicazione scritta per convalidare l'operazione.

Uscita dalla Cassa pensione in corso di costituzione in pegno

Se avete costituito in pegno una parte o la totalità del capitale di vecchiaia a risparmio e iniziate un nuovo rapporto di lavoro, dovremo informare il creditore pignoratizio in merito al nuovo istituto di previdenza e all'importo della prestazione di libero passaggio trasferita.

Divorzio in corso di costituzione in pegno

Se una parte del capitale di vecchiaia a risparmio è stata costituita in pegno e i richiedenti divorziano, la suddivisione e l'accredito del capitale all'altro coniuge necessita dell'autorizzazione del creditore pignoratizio, sempre che beninteso tale somma faccia parte dell'importo costituito in pegno.

Invalidità

Se la prestazione di libero passaggio è stata costituita in pegno, prima del versamento occorre ottenere il consenso del creditore pignoratizio. In alcuni casi non è esclusa la realizzazione del pegno, il che ha come effetto una riduzione dell'importo della rendita d'invalidità.

Costituzione in pegno alla data del decesso

Con la costituzione in pegno gli effetti sulle prestazioni per i superstiti dipendono dal fatto di aver costituito in pegno i diritti alle prestazioni previdenziali (vecchiaia, invalidità, decesso) oppure la prestazione di libero passaggio.

Questo documento è stato elaborato unicamente a scopo informativo. Fano fede esclusivamente le disposizioni del regolamento.